

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 24 ottobre 2024, n. 636

[ID VIP 7489] - Parco agrovoltaico "Sicilia" di potenza elettrica nominale pari a 19 MW, da realizzare nel Comune Brindisi, località Specchia.

Istanza per il rilascio del Provvedimento Unico in Materia Ambientale e del Provvedimento di VIA di competenza statale ex artt. 23 e 27 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Proponente: Sicilia S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la

- diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
 - il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
 - il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
 - la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
 - la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
 - il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
 - il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
 - il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
 - il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
 - il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
 - il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
 - la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
 - il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;
 - di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente

a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;

- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 151082 del 01.12.2022, acquisita in data 30.12.2022 al prot. n. 16409 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione di cui all'art. 27, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con successiva nota prot. n. 23206 del 17.02.2023, acquisita in data 21.02.2023 al prot. n. 2842 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, avviso al pubblico e avvio consultazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
- con nota prot. n. 3222 del 28.02.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi, allegati alla presente determinazione, relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 13819 del 30.08.2023, con la quale il Comune di Brindisi ha da ultimo espresso parere non

favorevole;

- nota prot. n. 3792 del 08.03.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Brindisi, ha espresso valutazione tecnica negativa;
- nota prot. n. 4884 del 22.03.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
- nota prot. n. 13749 del 30.08.2023, con la quale la Provincia di Brindisi ha espresso parere non favorevole;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 7489, **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico da parte dell'Autorità competente, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere altresì rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrovoltaico "Sicilia" di potenza elettrica nominale pari a 19 MW, da realizzare nel Comune Brindisi, località Specchia., in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Sicilia" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica del rispetto delle Linee Guida in materia di Agrivoltaico da parte dell'Autorità competente, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblcitta-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 7489.pdf - d67fcdcf131d3451970a9786aa0b97a096507f1b0e961fe4584709ee283eb386

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti

PNRR

Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca

Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
SERVIZIO VIA / VINCA

Riesame della scheda istruttoria relativa al progetto individuato con ID VIP 7489

Tipologia di progetto:	Agrivoltaico
Denominazione:	"Sicilia"
Potenza:	19,109 MW
Ubicazione:	Brindisi, località Specchia.
Proponente:	SICILIA SRL

Sono stati esaminati gli elaborati trasmessi dalla società proponente, pubblicati sul portale per le valutazioni ed autorizzazioni ambientali del MASE e disponibili all'indirizzo:
<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8107/11938>

1. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede la realizzazione, nel comune di Brindisi, in località "Specchia", di un impianto definito agrovoltaico denominato "SICILIA". L'impianto avrà potenza elettrica DC pari a 19.109 kW e potenza elettrica AC pari a 16.128 kW; al suo interno e lungo le fasce perimetrali esterne è previsto un progetto di coltivazione agricola di tipo biologico. Il progetto è localizzato in un'area costituita da terreni a destinazione agricola della superficie complessiva di quasi **16,9 ha**. L'impianto sarà allacciato alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) in antenna con la sezione a 150 kV del futuro ampliamento (a carico di TERNA) della stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV di "Brindisi Sud" (STMG di cui al protocollo TERNA n. P20180038307 del 07-12-2018 codice pratica 201800489).

Il parco in progetto, mediante cavidotto interrato uscente dalla cabina di impianto, sarà collegato in antenna alla stazione d'utenza e da questa alla stazione elettrica. Il proponente dichiara che il sito in investigazione risulta già attualmente accessibile da viabilità carrabili facenti capo ad altrettante diverse viabilità secondarie di buona transitabilità e percorribilità.


L'area interessata dal progetto del campo agrovoltaico è classificata in zona agricola (zona "E" del PRG comunale vigente) e ricade nel Catasto Terreni del **Comune di Brindisi** al **foglio 179** e particelle **62, 63, 67, 179, 183, 328, 243** alle seguenti coordinate geografiche:

- 40°31'49.86"N;
- 17°52'58.83"E.

L'impianto si articola in due lotti attigui separati dalla strada comunale n.32 e prevede l'esecuzione di:

- Campo agrovoltaico;
- Stazione di elevazione;
- Opere di rete.

Nella figura sottostante è mostrato il layout dell'area di intervento, prodotto dal proponente.



Inquadramento su ortofoto delle aree di impianto. Fonte: Sintesi non tecnica.

Dai documenti trasmessi dal proponente si evince che l'impianto sarà del tipo a moduli fissi, con strutture portanti infisse nel terreno. Attraverso linee interrato, i moduli fotovoltaici si congiungeranno alle cabine di conversione e trasformazione.


Nel presente riesame di scheda istruttoria, è stata effettuata, con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione, una verifica per l'idoneità all'installazione di impianti FER nelle aree individuate dal proponente, e considerando esclusivamente le aree occupate dai moduli fotovoltaici.

2. VALUTAZIONE DI IDONEITÀ DELL'AREA

2.1 Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto occupata dai moduli fotovoltaici (Brindisi Foglio 66 – Particelle 151 e 23):

- **non** è interessata dall'installazione di impianti della stessa fonte (lett. a).
Ad ogni buon conto occorre precisare che, in adiacenza alle particelle catastali 67, 243 e parte della 328 sono presenti due impianti fotovoltaici di cui uno con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente (codice identificativo F/18/07) ed uno già realizzato (F/COM/B180/48039_08).
Si riporta di seguito la verifica effettuata dal SIT Puglia in data 26/03/2024.




- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett. **b**);
- **non** interessa né integralmente, né parzialmente, cave o miniere (lett. **c**);
- **non** è nelle disponibilità di gestori del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, né delle società concessionarie autostradali (lett. **c bis**);
- **non** è nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali (lett. **c bis 1**);
- **non** presenta vincoli ai sensi della Parte II del D.Lgs 42/2004 (lett. **c-ter**);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. **c ter 1**);
- **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. **c ter 2**);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. **c ter 3**).
- **non** ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte II oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo n.42/2004 (lett. **c quarter**).

Si segnala altresì che a ca. 120 m dall'area di progetto è presente la Masseria Specchia, area identificata come sito interessato da "Beni storico culturali e relative aree di rispetto" individuati come UCP della Testimonianza della stratificazione insediativa nel PPTR della Puglia.

L'area di installazione dell'impianto Fotovoltaico in progetto, relativamente ai lotti occupati dai pannelli fotovoltaici, risulta idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.

2.2 Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010



Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto NON ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010, come mostrato nella figura soprastante.

2.3 Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- **non** è previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;

- il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- è **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

Il DM 10-9-2010 punto al **16.4.** sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

L'impianto in valutazione ricade su un terreno destinato, in base alla Carta di uso del Suolo, a "Seminativi semplici in aree non irrigue (incolto)". Dalle ulteriori verifiche effettuate dal proponente le particelle catastali interessate dal progetto presentano, quale classe di utilizzazione del suolo nello specifico, il "seminativo asciutto" ed il "seminativo irriguo" alternato periodicamente ad "incolto".

Dalla verifica effettuata dalla scrivente, l'area in progetto risulta essere posizionata in area agricola caratterizzata da produzioni di vino DOC e IGP, non si può pertanto escludere che la realizzazione dell'impianto comprometta o interferisca negativamente con la produzione di uve pregiate.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- la trasformazione di una porzione di territorio consistente in un'area ad alta vocazione agricola, pur considerando che l'area di impianto è sistemata in zona priva di emergenze arboree.
- di limitare l'apertura di nuove piste mediante l'impiego di viabilità esistente;
- di utilizzare moduli posizionati a terra, fissati su strutture metalliche in acciaio a loro volta ancorate al terreno mediante fondazioni a vite per ridurre a zero gli scavi di fondazione e pertanto non alterare il substrato vegetativo.
- di ridurre l'impatto visivo dell'opera installando i pannelli fotovoltaici ad una distanza di circa 80 cm dal terreno, con una scelta dell'angolo di inclinazione di 15°sull'orizzonte (e dunque raggiungere un'altezza complessiva di circa 2,40 mt);
- di installare una recinzione del tipo a maglia larga, dell'altezza massima dal suolo di 2,00 metri, con alla base della stessa, della predisposizione di uno spazio di apertura continuo di 30 cm rispetto al suolo, che consentirà il passaggio della piccola e media fauna;
- di installare, alla base dei pali per l'illuminazione e per la videosorveglianza, uno "stallo per volatile";
- di mettere a dimora, lungo il perimetro dell'impianto, internamente ed esternamente alla recinzione, arbusti e siepi in doppio filare alternate e fasce di impollinazione;
- di installare tra la strada provinciale n. 82 e la recinzione dell'impianto, un nuovo impianto di oliveto, con sesto d'impianto 5x5;
- di mettere a dimora, nell'area direttamente occupata dalle vele fotovoltaiche, e in alcune zone frappe tra le vele e la viabilità di servizio interna, essenze quali "leguminose autorisemianti";
- di coltivare tra le file dei pannelli fotovoltaici, in doppio filare, il carciofo brindisino IGP;
- di sistemare all'interno dell'area di impianto 120 arnie per le api.

3. CORRISPONDENZA AI CRITERI RIPORTATI NEL DOCUMENTO "LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRI-VOLTAICI" PUBBLICATO IL 27 GIUGNO 2022 DAL MITE

Il proponente definisce il progetto come "Agrivoltaico".

Dalla valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida in materia di impianti Agri-Voltaici, e considerato quanto indicato al paragrafo 2 del documento, si evince che l'impianto in progetto appartiene alla tipologia 2, ovvero: impianto fotovoltaico realizzato in area agricola. Esso potrà essere considerato un sistema "agrivoltaico" se rispetta i **requisiti A, B e D.2.**

Requisito A: il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi.

In riferimento al requisito A, l'impianto agrivoltaico deve rispettare alcune condizioni costruttive e spaziali identificate dai seguenti parametri:

- **A.1:** Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione (*almeno il 70% della superficie deve essere destinata all'attività agricola, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole (BPA)*)

$$S_{agricola} \geq 0,7 \cdot S_{tot}$$

Verifica:

Superficie totale=16,80 ha

Superficie agricola:15,93 ha

$$S_{agricola} = 0,9 S_{tot}$$

Requisito A1 rispettato

- **A.2:** LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola
LAOR (S_{pv}/S_{tot}) $\leq 40\%$

LAOR (Land Area Occupation Ratio).

Verifica: Non sono presenti informazioni specifiche che permettano una verifica del requisito

LAOR= Non verificabile

Requisito A2 non verificabile.

Il requisito A si intendere rispettato al ricorrere simultaneo di entrambi i precedenti parametri, pertanto possiamo affermare che il **Requisito A risulta non verificabile.**

Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell'attività agricola e pastorale.

- **B.1:** Continuità dell'attività agricola
Il terreno sul quale si intende installare l'impianto, si presenta incolto allo stato di fatto, pertanto il requisito **non** è verificabile.
- **B.2:** la producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

FV_{agri} =produzione elettrica specifica di un impianto agrivoltaico correttamente progettato (FVagri in GWh/ha/anno)

$FV_{standard}$ = producibilità elettrica specifica di riferimento di un impianto fotovoltaico standard (FV standard in GWh/ha/anno).

Verifica: Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente scheda.

Requisito B2: non verificabile

Requisito D.2: Monitoraggio della continuità dell'attività agricola.

Un sistema agrivoltaico può essere costituito da un'unica "tessera" o da un insieme di tessere, anche nei confini di proprietà di uno stesso lotto, o azienda. Le definizioni relative al sistema agrivoltaico si intendono riferite alla singola tessera.

Verifica: nello SIA non sono previste modalità di gestione e di monitoraggio dell'attività agronomica.

Requisito D2: requisito non verificabile.

Relativamente agli ulteriori requisiti, fattori premiali o criteri di selezione prioritaria, indicati dalle Linee Guida al paragrafo 3, si evidenzia che il proponente, all'interno della relazione tecnico-descrittiva, specifica quanto di seguito riportato:

“Tutte le aree saranno trattate nel rispetto dei terreni, senza ausilio di mezzi invasivi, con la riscoperta dei tempi lenti della campagna e senza uso di prodotti chimici, tipici di quella agricoltura intensiva che ha deturpato la bontà e la qualità dei terreni. Un’attività agricola che non genererà interferenze con la fauna e avifauna, con l’uomo e la città, ma che convive in equilibrio”.

4. CONCLUSIONI

Si riportano di seguito i punti salienti della valutazione effettuata.

- **L’impianto in progetto è ubicato su di un terreno agricolo che si presenta incolto.**
- **L’area di installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto, relativamente ai lotti occupati dai pannelli fotovoltaici, ricade nelle aree indicate come idonee ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c-quater del D.lgs. 199/2021.**
- **L’area di installazione dell’impianto fotovoltaico in progetto, relativamente ai lotti occupati dai pannelli fotovoltaici, non ricade tra aree indicate come non idonee ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010.**
- **Tutta l’area d’impianto è classificata come zona caratterizzata da produzioni di vino DOC e IGP.**
- **La realizzazione dell’impianto come Agrivoltaico non rispetta i requisiti e parametri indicati nelle Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici; ad ogni buon conto si segnala che il proponente ha presentato l’istanza di VIA nell’ambito del PUA in data 06/10/2021 e dunque antecedente all’emanazione delle Linee Guida.**